



# COMUNE DI CAMPOREALE

## CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09 del Registro

Del 29 MAR. 2019

OGGETTO: OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche (art.20 del D. Lgs. N.175/2016 e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017 (art. 17 del D.L. n.90/2014).

L'anno duemiladiciannove, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, alle ore 19,10 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica nelle persone dei seguenti Signori:

COGNOME E NOME	P	A
PLAIA GAUDENZIA	X	
MISTRETTA PASQUALE	X	
MANNINO MARIA	X	
SPERA FRANCESCA	X	
PISCIOTTA EMANUELE	X	
LA VITE LUIGI	X	
RIZZUTO VINCENZO	X	
INGRASSIA SALVATORE	X	
MONTALBANO LUIGI MARIA		X
FALCO MARIA ROSA		X
SACCO BARTOLO	X	
ALMERICO VINCENZA	X	

Presiede il Presidente **Plaia Gaudenzia**

Partecipa il Segretario del Comune **Dott.ssa Caterina Pirrone**

Il Presidente, constatato che vi è il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento specificato in oggetto.

SCRUTATORI: **RAUDDINO - MISTRETTA - SACCO**



### Il Responsabile del 3° Settore,

Istruttore Direttivo Vice Comandante P.M. Antonina Triolo, nominato con determinazione sindacale n. 05 del 13.02.2019, atteso di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse per la materia in esame, ai sensi dell'art.6 della legge 241/1990 e s.m.i.,

**Propone al Consiglio Comunale la presente deliberazione:**

### "IL CONSIGLIO COMUNALE"

**Richiamato** quanto disposto dal D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (di seguito indicato anche T.U.S.P.) come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"),

#### Atteso che:

- a) **ai sensi** del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- b) il **Comune**, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, della lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- c) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

#### Rilevato che:

per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del decreto correttivo, il comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti

...attività e - tutti e due in ogni caso il potere di alienare le partecipazioni e gli altri rami dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2 cod. civ. E seguendo il procedimento di cui all'art. 2437- quater, cod. civ.,

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 c. 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2 del Testo unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.;
- previste dall'art. 20, c. 2 T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 c. 7 D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento,

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Considerato** altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del comune di Camporeale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**Considerato** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1 D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle partecipate possedute dall'ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 c. 1 T.U.S.P.

Visto l'esito della ricognizione istruita dagli uffici comunali competenti per ciascuna partecipazione detenuta dal comune di Camporeale, secondo quanto indicato nella relazione Tecnica allegata (All. "A") al presente atto;

Considerato che ai sensi del citato art. 24 T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Tenuto conto che questo Ente detiene le seguenti partecipazioni:

- a) **SOCIETA' ALTO BELICE AMBIENTE SPA** (in fallimento n. 226/2014) gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- b) **S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO – ATO 14 - PROVINCIA PA OVEST**;
- c) **ALTO BELICE CORLEONESE S.R.L.**;
- d) **AMAP SPA**;

Società partecipata	<b>ALTO BELICE AMBIENTE in fallimento</b>
Ragione sociale	Società per Azioni
Quota di partecipazione	<b>8,63 %</b>
Finalità della società	Sostenere e promuovere le condizioni per lo sviluppo socio-economico ed occupazionale del territorio.
Composizione	Società in house

Società partecipata	<b>Società Regolamentazione Servizio Rifiuti – S.R.R. ATO 14 Palermo Ovest</b>
Ragione sociale	Società Consortile per Azioni
Quota di partecipazione	<b>2,17%</b>
Finalità della società	Servizio di gestione integrata del ciclo di raccolta dei rifiuti.
Composizione	Società interamente pubblica

Società partecipata	<b>ALTO BELICE CORLEONESE</b>
Ragione sociale	Società a responsabilità limitata
Quota di partecipazione	<b>5,00%</b>
Finalità della società	Raccolta e Smaltimento Rifiuti.

Società partecipata	AMAP S.p.A.
Ragione sociale	Società per Azioni
Quota di partecipazione	0,00039091%
Finalità della società	Gestore del Servizio Idrico Integrato
Composizione	Azienda a capitale interamente pubblico

**LA SOCIETA' ALTO BELICE AMBIENTE S.p.A.**, gestiva *in house* il servizio integrato dei rifiuti per i comuni ricadenti nel territorio dell'A.T.O. PA 2; è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 226/2014 del 22/12/2014 – sezione IV civile Fallimentare; la procedura fallimentare è a tutt'oggi in corso e non consente di porre in essere alcuna razionalizzazione;

**S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO – ATO 14 PROVINCIA PA OVEST**, è una società consortile per azioni ed stata costituita ai sensi della L.R. 08/04/10 n. 9; la società avente il codice ateco 381100, ha come attività la gestione del servizio integrato dei rifiuti per i comuni soci; il Comune di Camporeale detiene una quota di partecipazione del capitale sociale in percentuale del 2,17; la società è amministrata da un Commissario Straordinario di nomina regionale; il mantenimento della partecipazione è determinato dall'obbligo imposto dalla vigente normativa regionali in materia di rifiuti; allo stato attuale non sussistono condizioni tali da poter pensare di procedere ad un riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

**ALTO BELICE CORLEONESE S.R.L.**, è stata costituita quale Soggetto di Intermediazione locale (S.I.L.) per l'attuazione del patto territoriale per l'occupazione Alto Belice Corleonese. E' costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013- Gruppi d'azione Locale art. 4 c.6. La società ha per oggetto l'attuazione, la gestione, la sorveglianza, la diffusione e la promozione delle attività del patto territoriale per l'occupazione, nonché ogni attività diretta allo sviluppo ed alla promozione sociale, economica e culturale del territorio e della popolazione dei comuni aderenti al patto. La società ha sede legale in Piana degli Albanesi presso casa comunale di Piana degli Albanesi; il comune di Camporeale detiene quote nominali del valore complessivo di € 2.710,10 a fronte di un capitale sociale di € 10.893,00;

**AMAP S.p.A.** gestisce il servizio idrico integrato. La partecipazione ad AMAP spa, è avvenuta giusta delibera di C.C. n. 15 del 05/03/2015 ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. 19/2015 che ha consentito agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale ovvero della città metropolitana di riferimento, di stipulare contratto di servizio con la predetta società e di diventare parte della compagine societaria. Il contratto di servizio è stato sottoscritto in data 21/03/2016 fino al 31.12.2050; inoltre il comune di Camporeale ha sottoscritto n. 02 azioni del valore nominale complessivo di € 100,00. Il mantenimento della partecipazione è preordinato alla gestione di un interesse pubblico generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 175/2016. Allo stato attuale la predetta società che gestisce servizio di interesse generale non può essere destinataria di misure di razionalizzazione e che la partecipazione ad AMAP spa, non è oggetto di alienazione né di misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 rientrando nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) del citato decreto.

**Tenuto conto** che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

**Acquisito** sulla presente proposta il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3) D.Lgs. n. 267/2000,

**Visto:**

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

PROPONE

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato "A" - Relazione Tecnica - alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di individuare nell'allegato "A" - Relazione Tecnica - le partecipazioni da mantenere, razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;
- 3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione della ricognizione al Mef tramite l'apposita piattaforma telematica (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 Decreto correttivo;
- 6) di inviare copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, decreto correttivo;
- 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, c. 2 L.R. 44/91.

Camporeale, li 22 Marzo 2019

Il Responsabile 1° Settore

(Istruttore Direttivo V. Conto) P.M. Antonina Troilo

Il Sindaco

(Ciro Rag. Lupo)



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 53 della L. 8.6.1990 n. 141, così come recepito dalla L.R. 48/1991, integrato dall'articolo 12 della L.R. 30/2000 e 147 bis – comma I – del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporeale, li 22/03/2019

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE:

  
\_\_\_\_\_

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**


Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, atteso che la presente proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Camporeale, li 22/03/2019

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE:

  
\_\_\_\_\_

Prussia



Handwritten lines at the bottom of the page, possibly a signature or a date.

## RELAZIONE TECNICA

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.).

Ai sensi dell'art. 4, c.1 della predetta normativa, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il comune, fermo restando quanto sopra indicato, può invece mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo ed in particolare per:

- a) Produzione di un servizio generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- f) Al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

l'art. 24 T.U.S.P., prevede che **entro il 30 settembre 2017**, il comune debba provvedere obbligatoriamente, anche nel caso in cui non si detengano partecipazioni in società, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate alla luce dei criteri fissati dalla normativa.

Ad esito della ricognizione dovranno essere alienate entro un anno dalla conclusione della presente procedura, ovvero subire un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, tutte le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:



1) Non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 c. 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 c. 2 del Testo unico;

2) Non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 c. 2 T.U.S.P.;

3) Fattispecie previste dall'art. 20 c. T.U.S.P.:

a) Partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie delle due precedenti;

b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) Partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;

f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T.U.S.P.;

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del comune di Camporeale e dato che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- In società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2 c.c., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del c.c.;

Diversificato è, invece, il regime per le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016. Qualora siano rispettati i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfatto il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro



fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), esse possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse, fermo restando il rispetto dell'art. 4, c. 1 del D.Lgs. n. 175/2016, e purché tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Alla data del 23 settembre 2016 le partecipazioni societarie del comune di Camporeale risultano essere le seguenti:

1. **SOCIETA' ALTO BELICE AMBIENTE S.p.A.** (in fallimento) gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2. **S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO – ATO 14 PROVINCIA PA OVEST**;
3. **ALTO BELICE CORLEONESE S.R.L.**;
4. **AMAP S.p.A.**;

**LA SOCIETA' ALTO BELICE AMBIENTE S.p.A.**, gestiva *in house* il servizio integrato dei rifiuti per i comuni ricadenti nel territorio dell'A.T.O. PA 2; è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 226/2014 del 22/12/2014 – sezione IV civile Fallimentare; la procedura fallimentare è a tutt'oggi in corso e non consente di porre in essere alcuna razionalizzazione;

**S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO – ATO 14 PROVINCIA PA OVEST**, è una società consortile per azioni ed stata costituita ai sensi della L.R. 08/04/10 n. 9; la società avente il codice ateco 381100, ha come attività la gestione del servizio integrato dei rifiuti per i comuni soci; il Comune di Camporeale detiene una quota di partecipazione del capitale sociale in percentuale del 2,17; la società è amministrata da un Commissario Straordinario di nomina regionale; il mantenimento della partecipazione è determinato dall'obbligo imposto dalla vigente normativa regionali in materia di rifiuti; allo stato attuale non sussistono condizioni tali da poter pensare di procedere ad un riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

**ALTO BELICE CORLEONESE S.R.L.**, è stata costituita quale Soggetto di Intermediazione locale (S.I.L.) per l'attuazione del patto territoriale per l'occupazione Alto Belice Corleonese. E' costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013- Gruppi d'azione Locale art. 4 c.6; La società ha per oggetto l'attuazione, la gestione, la sorveglianza, la diffusione e la promozione delle attività del patto territoriale per l'occupazione, nonché ogni attività diretta allo sviluppo ed alla promozione sociale, economica e culturale del territorio e della popolazione dei comuni aderenti al patto. La società ha sede legale in Piana degli Albanesi presso casa comunale di Piana degli Albanesi; il comune di Camporeale detiene quote nominali del valore complessivo di € 2,710,10 a fronte di un capitale sociale di € 10.893,00;

**AMAP S.p.A.**, gestisce il servizio idrico integrato. La partecipazione ad AMAP spa, è avvenuta giusta delibera di C.C. n. 15 del 05/03/2015 ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. 19/2015 che ha consentito agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale ovvero della città metropolitana di riferimento, di stipulare contratto di servizio con la predetta società e di diventare parte della compagine societaria. Il contratto di servizio è stato sottoscritto in data 21/03/2016 fino al 31.12.2050; inoltre il comune di Camporeale ha sottoscritto

n. 02 azioni del valore nominale complessivo di € 100,00. Il mantenimento della partecipazione è preordinato alla gestione di un interesse pubblico generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 175/2016. Allo stato attuale la predetta società che gestisce servizio di interesse generale non può essere destinataria di misure di razionalizzazione e che la partecipazione ad AMAP spa, non è oggetto di alienazione né di misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 rientrando nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) del citato decreto.

COMUNE DI CAMPOREALE

Città Metropolitana di PALERMO

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n. 2

Data 26 MARZO 2019

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA' ED ENTI AL 31 DICEMBRE 2017 EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.**

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di marzo, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Revisione straordinaria e censimento delle partecipazioni pubbliche"

\*\*\*\*\*

**Il Revisore Unico**

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla ricognizione iniziale, al 23/09/2016, e alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni di cui all'articolo 20, e a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

**Visti**


i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dai Responsabili del 1 e 3 settore ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000.

**Esprime:**

parere **FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto

*Documento firmato Digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale*






Invita l'Ente a

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione

26 marzo 2019

Il Revisore Unico

DOTT. FRANCESCO VIZZINI



## **IL PRESIDENTE**

Illustra i contenuti della proposta al C.C. avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche (art.20 del D.Lgs. n°175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017 (art.17 del D.L. n°90/2014).

Non si registrano interventi.

A questo punto, si passa alla votazione della proposta; presenti e votanti n°10/12 Consiglieri Comunali (assenti i consiglieri comunali: Montalbano, Falco),

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la superiore proposta;

**VISTI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi di legge;

**VISTO** il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

**UDITA** la relazione della Presidente;

**CON VOTI** favorevoli n°6 (Pisciotta, Mistretta, Spera, Plaia, Ingrassia, Rizzuto), contrari n°0 ed astenuti n°4 (Almerico, Sacco, La Vite, Mannino);

## **APPROVA**

**La superiore proposta.**

## **IL PRESIDENTE**


Propone al Consiglio Comunale di munire il presente atto della clausola di **IMMEDIATA ESECUZIONE**, stante l'urgenza di provvedere in merito

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**-Con separata votazione,**

**-CON VOTI** favorevoli n°6 (Pisciotta, Mistretta, Spera, Plaia, Ingrassia, Rizzuto), contrari n°0 ed astenuti n°4 (Almerico, Sacco, La Vite, Mannino), espressi per alzata di mano, così come proclamati dal Presidente, il presente atto viene dichiarato **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**.

COMUNE \* PROV



TE \* 01577



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Plaia Gaudenzia

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to PASQUALE MISTRETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. ssa Caterina Pirrone

---

COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, 29 MAR. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

IL SEGRETARIO COMUNALE

visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 127, comma 21, della L.S. Sicilia del 28 dicembre 2004, n.17.

IL MESSO COMUNALE

Camporeale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 29 MAR. 2019

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio a controllo (art.12, comma 1°, della L.R. n° 44/91);

perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art.12, comma 2, della L.R. 02/12/1991, n. 44;

Camporeale, li 29 MAR. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE